

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2024, n. 911

Recepimento ed attuazione delle Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero di cui all'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014. Indirizzi regionali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all'estero (extra UE) ed il rilascio del visto regionale

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'E.Q. "Rete regionale dei servizi per il Lavoro", doti. Pierpaolo Miglietta, verificata e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, doti. Giuseppe Lella, riferisce quanto segue.

Visti:

- ✓ il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", successive modifiche e integrazioni e, in particolare:
 - l'art. 3, commi 1 e 4, che prevede per i cittadini stranieri la possibilità di ingresso in Italia nei limiti delle quote stabilite con decreto interministeriale;
 - l'art. 27, comma 1, lett. f) che prevede tra i casi particolari di ingresso dall'estero quello di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di tirocinio funzionale al completamento di un percorso formativo presso datori di lavoro italiani";
 - l'art. 6, comma 1, che prevede la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza;
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare;
 - l'art. 40, comma 9, lett. a), che chiarisce come l'art. 27 del sopra richiamato D.Lgs n. 286/1998, comma 1, lett. f), facendo riferimento agli stranieri che desiderano entrare in territorio italiano per finalità formativa, indica che questi debbano svolgere in una unità produttiva del nostro paese un'attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
 - l'art. 40, comma 10, che stabilisce, per le attività individuate al precedente comma, che il visto di ingresso per i motivi di studio e formazione sia rilasciato nel limite del contingente determinato e previa specifica richiesta e unitamente al progetto formativo vistato dalla Regione;
- ✓ il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 marzo 2006: "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea" che, oltre a confermare quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero, stabilisce con i seguenti commi dell'articolo 3:
 - comma 1, "nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione Europea siano residenti all'estero ad essi trova applicazione quanto previsto dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. e dall'art. 40, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 - comma 2, "nel caso di tirocini extracurricolari rivolti a persone residenti all'estero, la convenzione e il progetto di tirocinio devono prevedere a carico del soggetto ospitante, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza;
 - comma 3, il progetto di tirocinio dovrà essere redatto in conformità con la disciplina vigente sulla

base di predefiniti modelli di convenzione e progetto formativo individuale, prevedendo altresì che tale progetto dovrà essere vistato dall'ufficio competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali e successivamente presentato alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso;

- ✓ la Direttiva del Ministero degli Interni del 1 marzo 2000, recante la "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato";
- ✓ il Decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76 «Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che stabilisce all'art. 9, comma 8, che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà determinato il contingente triennale degli stranieri ammessi a svolgere tirocini ai sensi del DPR 31 agosto 1999 n. 394, con la relativa assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome delle rispettive quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini da parte di cittadini maggiorenni dell'area extra UE;

Viste le *"Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estera, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica"* approvate in data 05.08.2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di promuovere un'applicazione uniforme dell'istituto a livello nazionale, precisare la ripartizione di competenze fra le Amministrazioni interessate, prevenire e contrastare gli abusi delle procedure di ingresso per tirocinio e garantire il monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio;

Atteso che:

- ✓ nell'ambito del richiamato Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 05.08.2014, le Regioni si sono impegnate a recepire e a dare applicazione a quanto previsto dalle *"Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero"*, ai sensi dell'art. 40, commi 9, lett. a) e 10 del DPR 394/1999, di attuazione dell'art. 27, comma 1, lett. f), del D.lgs. 286/1998, attraverso specifiche disposizioni attuative che costituiranno la disciplina settoriale in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, ferme restando le competenze statali sulla procedura di ingresso e soggiorno nel territorio italiano;
- ✓ nello stesso Accordo del 05.08.2014 è stata inoltre precisata la ripartizione delle competenze tra le amministrazioni interessate e l'ambito di applicazione delle normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale) e di quelle regionali (rispetto alla materia della formazione professionale e dei tirocini) nonché le modalità di scambio delle informazioni tra le diverse istituzioni interessate;
- ✓ negli Accordi sanciti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, in data 24 Gennaio 2013 e 25 maggio 2017, contenenti le *"Linee guida in materia di tirocini extracurricolari"*, vengono espressamente esclusi i tirocini rivolti a soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'articolo 40, comma 9, lett. a) del DPR 31 agosto 1999, n. 394, per i quali trovano applicazione le richiamate *"Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica"* approvate in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014.

Richiamate:

- ✓ la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11 del D.L. 12 agosto 2011, n. 138 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini", che ribadisce la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- ✓ la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 14 aprile 2023 che ha confermato la competenza regionale sulla materia dei tirocini dichiarando l'illegittimità delle recente disciplina contenuta all'art. 1, commi 721-726 della L. 234/2021);

Dato atto che

- ✓ la precedente disciplina regionale generale in materia di tirocini extracurricolari approvata, in esecuzione delle Linee guida nazionali del 24 Gennaio 2013, con Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro) e con il successivo Regolamento di attuazione 1 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro), nonché la recente disciplina regionale sui tirocini extracurricolari approvata, in attuazione delle Linee guida nazionali del 25 maggio 2017, con Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26, escludono espressamente dal proprio ambito di applicazione i tirocini extracurricolari attivati a favore di cittadini stranieri residenti all'estero in Paesi non appartenenti all'UE;

Ritenuto pertanto necessario recepire quanto stabilito dalle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate in data 05.08.2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e, per gli effetti, adottare gli *"Indirizzi regionali per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento extracurricolari a favore di persone straniere extra-UE residenti all'estero e il rilascio del visto regionale"*, di cui in allegato A del presente atto, rinviando alla competente Sezione regionale Politiche e Mercato del Lavoro l'approvazione della relativa modulistica attuativa (Convenzione e Progetto formativo individuale), da elaborare sulla base delle informazioni contenute nei modelli di riferimento allegati alle suddette Linee guida nazionali, nonché delle istruzioni operative sull'utilizzo della "piattaforma informatica a supporto della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio e monitoraggio degli ingressi";

Vista infine la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato", ed in particolare l'articolo 8, con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro (d'ora innanzi individuata quale ARPAL Puglia), quale ente tecnico operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro;

Considerato altresì che l'art. 8, comma 2, della precitata legge regionale, prevede che con deliberazione della Giunta regionale possono essere attribuite all'ARPAL Puglia ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla citata legge, di natura tecnica, strumentali alle politiche per il lavoro.

Ritenuto altresì opportuno demandare ad ARPAL Puglia le attività relative alla validazione ed al rilascio del visto regionale sul progetto formativo previsto dall'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, fino ad oggi svolte dalla Sezione regionale Formazione professionale, necessarie ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza dello straniero, nonché ogni altra attività legata al controllo ed allo svolgimento dell'esperienza di tirocinio delle persone straniere residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Dato atto infine che, per tutto quanto non previsto espressamente dagli Indirizzi regionali contenuti nel documento di cui all'allegato A alla presente Delibera, si rinvia alla vigente normativa nazionale in materia di immigrazione, nonché alla vigente disciplina regionale generale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26, alle indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014 e alle note relative alla gestione della piattaforma informatica ministeriale;

Tutto ciò premesso e precisato, con l'adozione del presente atto si intende:

1. prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. recepire ed attuare le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere extra-UE residenti all'estero di cui all'Accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'approvazione del

documento di cui all'allegato "A" denominato "Indirizzi regionali per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento extracurricolari a favore di persone straniere extra-UE residenti all'estero e il rilascio del visto regionale", che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che i suddetti Indirizzi regionali sono finalizzati a disciplinare le procedure e le condizioni per la validazione del progetto formativo ed il rilascio del visto regionale previsto dall'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza dello straniero;
4. di assegnare ad ARPAL Puglia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, le attività di validazione e rilascio del visto regionale sul progetto formativo previsto dall'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, fino ad oggi svolte dalla Sezione regionale Formazione professionale, necessarie ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza dello straniero, nonché ogni altra attività connessa al controllo ed allo svolgimento dell'esperienza di tirocinio delle persone straniere residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
5. di stabilire che, per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla regolamentazione nazionale vigente in materia di immigrazione, nonché alle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini extracurricolari di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26, alle indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014 e alle note relative alla gestione della piattaforma informatica ministeriale;
6. di stabilire inoltre che i suddetti "Indirizzi regionali per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento extracurricolari a favore di persone straniere extra-UE residenti all'estero e il rilascio del visto regionale", comprensivi della assegnazione delle attività ad ARPAL Puglia di cui al precedente punto 4, trovano applicazione per le richieste di attivazione pervenute a partire dal **1 agosto 2024**;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di demandare al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro l'adozione degli atti conseguenti e necessari relativi all'approvazione del modello di Convenzione e di Progetto Formativo individuale, nonché la notifica del presente provvedimento ad ARPAL Puglia ed alla Sezione regionale Formazione;
9. di rinviare ad Arpal Puglia la definizione di dettagliate informazioni e indicazioni operative relative alla gestione della procedura di validazione e controllo dei suddetti percorsi formativi di tirocinio, inclusa ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell'art. 4, della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e della DGR 28 luglio 1998, n. 3261, propone alla Giunta di:

1. **prendere atto** di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
2. **recepire ed attuare** le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere extra-UE residenti all'estero di cui all'Accordo del 5 agosto 2014 adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'**approvazione** del documento di cui all'allegato "A" denominato "*Indirizzi regionali per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento extracurricolari a favore di persone straniere extra-UE residenti all'estero e il rilascio del visto regionale*", che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **dare atto** che i suddetti Indirizzi regionali sono finalizzati a disciplinare le procedure e le condizioni per la validazione del progetto formativo ed il rilascio del visto regionale previsto dall'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza dello straniero;
4. **assegnare** ad ARPAL Puglia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, le attività di validazione e rilascio del visto regionale sul progetto formativo previsto dall'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, fino ad oggi svolte dalla Sezione regionale Formazione professionale, necessarie ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza dello straniero, nonché ogni altra attività connessa al controllo ed allo svolgimento dell'esperienza di tirocinio delle persone straniere residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
5. **stabilire** che, per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla regolamentazione nazionale vigente in materia di immigrazione, nonché alle disposizioni regionali vigenti in materia di tirocini extracurricolari di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26, alle indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014 e alle note relative alla gestione della piattaforma informatica ministeriale;
6. **stabilire inoltre** che i suddetti "*Indirizzi regionali per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento extracurricolari a favore di persone straniere extra-UE residenti all'estero e il rilascio del visto regionale*", comprensivi della assegnazione delle attività ad ARPAL Puglia di cui al precedente punto 4, trovano applicazione per le richieste di attivazione pervenute a partire dal **1 agosto 2024**;
7. **dare atto** che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. **demandare** al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro l'adozione degli atti conseguenti e necessari relativi all'approvazione del modello di Convenzione e di Progetto Formativo individuale, nonché la notifica del presente provvedimento ad ARPAL Puglia ed alla Sezione regionale Formazione;
9. **rinvviare** ad Arpal Puglia la definizione di dettagliate informazioni e indicazioni operative relative alla gestione della procedura di validazione e controllo dei suddetti percorsi formativi di tirocinio, inclusa ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
10. **disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

E.Q. Rete regionale dei servizi per il Lavoro

dott. Pierpaolo Miglietta

Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro

dott. Giuseppe Lella

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore proponente

Prof. Sebastiano Leo

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Allegato A**Indirizzi regionali per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento extracurricolari a favore di persone straniere extra-UE residenti all'estero ed il rilascio del visto regionale.****Articolo 1****Oggetto e ambito di applicazione**

1. Le persone straniere residenti in paesi non appartenenti all'Unione europea possono svolgere tirocini formativi e di orientamento extracurricolari nell'ambito del territorio regionale, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese d'origine, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, e del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali del 22 marzo 2006, in coerenza con i presenti indirizzi regionali e con le Linee guida adottate in data 5 agosto 2014 nell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome, nonché con le vigenti disposizioni regionali in materia di tirocini extracurricolari di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n.26 (d'ora innanzi L.R. n. 26/2023).
2. I presenti indirizzi operativi sono finalizzati a disciplinare la procedura e le condizioni per la validazione del progetto formativo ed il rilascio del visto di competenza regionale previsto dall'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - attività assegnata ad ARPAL Puglia - ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza dello straniero.
3. Rientrano nel campo di applicazione del presente documento i tirocini formativi e di orientamento extracurricolari da attivare sul territorio della regione Puglia a favore di cittadini stranieri residenti in paesi non appartenenti all'Unione europea di cui all'art. 2.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento i tirocini extracurricolari attivati a favore di cittadini comunitari e di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, a cui si applicano integralmente le disposizioni previste dalla vigente L.R. n. 26/2023.

Articolo 2**Destinatari**

1. Le persone straniere residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (extra-UE), inclusi inoccupati e disoccupati, che attestano un percorso formativo iniziato nel Paese di origine e che intendono svolgere un tirocinio formativo e di orientamento extracurricolare in Regione Puglia finalizzato al completamento della propria formazione professionale.

Articolo 3**Durata**

1. La durata minima del tirocinio per persone straniere residenti all'estero è di tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria; in ogni caso, la durata minima del tirocinio non potrà essere inferiore a due mesi.
2. La durata massima del tirocinio è di sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi, proroghe comprese, per le seguenti tipologie di tirocinio:
 - a. tirocinio formativo finalizzato al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel Paese di origine (equivalente a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale);
 - b. progetti di tirocinio formativo previsti all'interno di accordi commerciali od intese tra imprese, in progetti o programmi, anche internazionali, proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri.

3. Nel rispetto dei limiti sopraindicati, la durata del tirocinio deve essere in ogni caso commisurata alla complessità del progetto formativo individuale da realizzare.

Articolo 4

Soggetti promotori

1. L'attivazione di tirocini in oggetto può essere promossa dai soggetti indicati all'art. 4 della vigente L.R. n. 26/2023, terzi rispetto al soggetto ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un Progetto Formativo Individuale.

2. Il soggetto promotore, anche per il tramite del tutor individuato, è tenuto a:

- a. favorire l'attivazione del tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante, oltre che nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative, assicurando altresì, in cooperazione con il soggetto ospitante, tutti gli adempimenti previsti a loro carico dalla normativa sull'immigrazione;
- b. accertare quanto dichiarato dal soggetto ospitante in relazione al possesso dei requisiti previsti ed alle dimensioni aziendali necessarie per determinare il numero di tirocinanti ospitabili, coerentemente con quanto previsto dalla regolamentazione regionale vigente in materia di tirocini extracurricolari;
- c. predisporre la convenzione da sottoscrivere assieme al soggetto ospitante al fine di procedere alla successiva elaborazione e sottoscrizione del/i progetto/i formativo/i individuale/i di cui al successivo articolo 7;
- d. individuare un *tutor* per ogni tirocinio, in qualità di responsabile didattico - organizzativo, con il limite massimo di venti tirocinanti contemporaneamente, che in possesso di adeguata professionalità, capacità ed esperienza, affianchi il tirocinante e collabori con il tutor del soggetto ospitante;
- e. assumere adeguate informazioni in ordine al percorso formativo svolto dal tirocinante nel Paese di origine e alla sua conoscenza della lingua italiana;
- f. verificare la coerenza tra il percorso formativo svolto dal tirocinante e l'ambito professionale del tirocinio da attivare, e predisporre, in collaborazione con il soggetto ospitante, il progetto formativo individuale;
- g. verificare il possesso, da parte del tutor aziendale, delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale, nonché la conoscenza della lingua italiana qualora non di madrelingua;
- h. presentare la richiesta di rilascio del visto regionale sul progetto formativo secondo le modalità operative e la modulistica resa disponibile da ARPAL Puglia, allegando la relativa documentazione;
- i. salvo diverso accordo con il soggetto ospitante indicato nell'ambito della convenzione e/o del progetto formativo individuale sottoscritto, informare il tirocinante all'estero dell'avvenuto rilascio del visto regionale sul progetto formativo, trasmettendogli la documentazione necessaria (convenzione, progetto formativo validato e atto amministrativo del visto regionale rilasciato da ARPAL Puglia) ai fini del rilascio del corrispondente visto d'ingresso di competenza della rappresentanza diplomatico-consolare italiana presso il proprio paese di residenza;
- j. accogliere e assistere il tirocinante all'arrivo in Italia, informandolo sui contenuti del progetto formativo, sulle attività che andrà a svolgere presso il soggetto ospitante, sulle modalità di ospitalità (alloggio e vitto), nonché sugli apprendimenti attesi dall'esperienza di tirocinio;
- k. assicurare il monitoraggio del progetto e la verifica sul rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante, nonché la raccolta della documentazione attinente la realizzazione del tirocinio;
- l. garantire il buon andamento del percorso di tirocinio attraverso una costante azione di presidio e monitoraggio, anche mediante incontri periodici con il tirocinante concordati con il tutor aziendale.

3. Il soggetto promotore è inoltre tenuto a:

- a. attivare il tirocinio entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno;
- b. fornire al competente ufficio individuato da parte di ARPAL Puglia (d'ora innanzi indicato, ARPAL Puglia) comunicazione tempestiva sul rilascio del visto di ingresso o l'eventuale diniego dello

- stesso da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero, sull'arrivo in Italia del tirocinante e sull'effettivo avvio dell'esperienza formativa, nonché sull'esito del tirocinio al termine dello stesso;
- c. trasmettere, entro dieci giorni dall'avvio del percorso formativo, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla competente struttura ispettiva dell'Ispettorato territoriale del Lavoro;
 - d. dare comunicazione a tutti i soggetti interessati di ogni eventuale variazione in merito alla data di effettivo avvio del tirocinio, se diversa da quella indicata nel progetto formativo, nonché dell'eventuale rinuncia al tirocinio da parte del tirocinante;
 - e. rilasciare al tirocinante l'attestazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite, redatta in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - f. ai fini del monitoraggio, inviare ad ARPAL Puglia, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'esperienza formativa, una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi, redatta in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - g. assicurare ogni altro adempimento previsto dalla vigente regolamentazione in materia.

Articolo 5

Soggetti ospitanti

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio, che abbia sede legale e/o operativa nel territorio regionale e sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023.
2. In aggiunta agli obblighi previsti dalla regolamentazione regionale vigente in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023, il soggetto ospitante è tenuto a:
 - a. garantire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio, e assumersi l'obbligo nei confronti dello Stato italiano di pagare le spese di viaggio per il rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore o altro soggetto terzo finanziatore definito nell'ambito della convenzione e/o del progetto formativo individuale sottoscritto. Le suddette spese di vitto e alloggio non possono essere ricomprese nell'indennità di partecipazione di cui alla successiva lett. b) e devono essere quantificate separatamente;
 - b. riconoscere al tirocinante una indennità di partecipazione, al lordo delle ritenute di legge, nella misura minima mensile prevista dalla vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023, salvo diverso accordo con il soggetto promotore o altro soggetto terzo finanziatore definito nell'ambito della convenzione e/o del progetto formativo individuale sottoscritto. La suddetta indennità di partecipazione concorre all'ammontare dei mezzi di sussistenza per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno 1 marzo 2000;
 - c. designare un *tutor* per ogni tirocinio, con funzioni di accompagnamento e supervisione continua e costante del tirocinante sul luogo di lavoro (tutor aziendale), con il limite massimo di tre tirocinanti contemporaneamente, individuato tra i propri dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale, nonché di buona conoscenza della lingua italiana;
 - d. garantire la copertura assicurativa del tirocinante presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile (RC) verso terzi, assumendone l'onere economico, avendo cura di indicare gli estremi della posizione INAIL e dell'assicurazione RC nel progetto formativo di cui all'articolo 7. La convenzione e/o il progetto formativo individuale possono eventualmente prevedere che sia il soggetto promotore, o altro soggetto terzo finanziatore, ad assumersi l'obbligo di assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa;
 - e. effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, cessazione anticipata, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

- f. assicurare idonea informativa alle Rsa/Rsu o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, sulla data di avvio del tirocinio, sulla durata e sull'eventuale proroga del tirocinio, nonché sulla eventuale interruzione del tirocinio;
 - g. assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto nel progetto formativo individuale;
 - h. collaborare con il soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa e alla redazione della relazione finale;
 - i. salvo diverso accordo con il soggetto promotore da specificare nel progetto formativo individuale, garantire la partecipazione del tirocinante a specifici e adeguati moduli formativi obbligatori e professionalizzanti, da svolgersi nei primi sessanta giorni dall'avvio del tirocinio e da riportare nel progetto formativo individuale, che prevedano:
 - ✓ la conoscenza della lingua italiana (almeno livello A1), qualora non già posseduta;
 - ✓ l'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al vigente D.Lgs. 81/2008 e ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
 - j. assicurare ogni altro adempimento previsto dalla vigente regolamentazione in materia.
3. Il soggetto ospitante non può realizzare con il medesimo tirocinante più percorsi di tirocinio, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità operative diverse.

Articolo 6

Obblighi e diritti del tirocinante

1. Il tirocinante deve recarsi alla competente rappresentanza diplomatico-consolare per ottenere il visto d'ingresso in Italia producendo tutta la documentazione necessaria; alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto o altro documento di identità della persona straniera, oltre che copia della convenzione, del progetto formativo individuale validato e dell'atto amministrativo di visto regionale rilasciato da ARPAL Puglia.
2. Il tirocinante è inoltre obbligato:
 - ✓ ad attenersi a quanto previsto dal progetto formativo individuale, svolgendo le attività secondo le indicazioni dei relativi tutor;
 - ✓ osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - ✓ rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - ✓ ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai prodotti, ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi e produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - ✓ partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
 - ✓ rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione e, in particolare, all'arrivo in Italia, prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per la richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso in Italia e per l'attivazione del tirocinio;
 - ✓ rientrare nel Paese di origine alla conclusione del tirocinio, ovvero in caso di interruzione anticipata.
3. Il tirocinante ha diritto ad idoneo vitto ed alloggio, oltre che a percepire una indennità di partecipazione, al lordo delle ritenute di legge, nella misura indicata nel progetto formativo individuale ed, in ogni caso, non inferiore alla misura minima mensile prevista dalla vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023. L' indennità è erogata per intero, su base mensile, a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo; in caso di partecipazione inferiore è comunque dovuta al tirocinante una indennità proporzionata alle giornate di effettiva partecipazione.

Articolo 7

Convenzione e Progetto formativo individuale

1. I tirocini formativi e di orientamento di cui alla presente disciplina sono attivati sulla base di una convenzione sottoscritta tra soggetto promotore e soggetto ospitante, predisposta in conformità al modello definito dalla competente Sezione regionale Politiche e Mercato del Lavoro e reso disponibile in formato editabile.
2. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo individuale per ogni tirocinante, predisposto sulla base del modello definito dalla competente Sezione regionale Politiche e Mercato del Lavoro reso disponibile in formato editabile, redatto e sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante per presa visione ed accettazione, nonché dai rispettivi tutor designati per le attività didattico - organizzative e di affiancamento.
3. Il progetto formativo individuale deve contenere, oltre alle informazioni già previste dalla vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023 e dalla modulistica allegata alle richiamate Linee guida di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014, anche le seguenti indicazioni:
 - a. il percorso formativo che si intende completare con il tirocinio ed il relativo piano formativo, che deve essere coerente con il percorso di studio/formazione professionale svolto nel Paese d'origine;
 - b. la realizzazione di moduli formativi riguardanti la conoscenza della lingua italiana almeno a livello A1, qualora non già posseduta, e l'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
 - c. l'assunzione dell'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, oltre che le coperture assicurative INAIL e per la RC verso terzi e una indennità di partecipazione;
 - d. l'impegno nei confronti dello Stato di pagare le eventuali spese per il rientro coattivo del tirocinante nel Paese di provenienza.
4. La convenzione e il progetto formativo individuale devono essere accompagnati da formale richiesta di rilascio del visto regionale per tirocinio formativo al competente ufficio individuato da ARPAL Puglia - presentata secondo le modalità operative e la modulistica resa disponibile - con allegata tutta la documentazione necessaria.

Articolo 8

Compiti di ARPAL Puglia

1. La Regione Puglia si avvale di ARPAL Puglia per l'attività di validazione del progetto formativo e di rilascio del visto regionale previsto dall'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, necessario ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza dello straniero, nonché per ogni altra attività connessa al controllo ed allo svolgimento dell'esperienza di tirocinio.
2. Per le attività di cui al comma 1, ARPAL Puglia individua nel proprio contesto organizzativo l'ufficio competente (d'ora innanzi indicato, ARPAL Puglia) a cui vengono assegnati i seguenti compiti:
 - a. ricevere le richieste di visto regionale, presentate secondo le modalità operative e la modulistica resa disponibile, e rilasciare il visto regionale ai progetti formativi individuali, intrattenendo i rapporti diretti con i soggetti promotori;
 - b. accertare, in sede di istruttoria per il rilascio del visto regionale sul progetto formativo, che sussistano tutti i requisiti di ammissibilità previsti e che l'attivazione del tirocinio sia funzionale al completamento del percorso formativo;
 - c. rilasciare il visto regionale al progetto formativo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti promotori;
 - d. restituire al soggetto promotore, dopo il rilascio del visto regionale, gli originali del progetto formativo individuale e della convenzione;
 - e. comunicare formalmente al soggetto promotore l'eventuale mancato rilascio del visto regionale sul progetto formativo presentato;

- f. inserire nell'apposita piattaforma informatica ministeriale copia dell'atto amministrativo di visto regionale, della convenzione, del progetto formativo individuale validato e del passaporto della persona straniera, e di ogni altra eventuale documentazione richiesta;
 - g. ogni altro compito e/o adempimento connesso al controllo ed allo svolgimento dell'esperienza di tirocinio previsto dalla vigente regolamentazione in materia.
3. ARPAL Puglia, nell'ambito delle summenzionate attività assegnate, redige una relazione annuale sull'attività svolta e sui visti regionali rilasciati, e la trasmette al competente ufficio della Sezione regionale Politiche e Mercato del lavoro.

Articolo 9

Requisiti di ammissibilità e valutazione dei progetti formativi

1. I progetti formativi saranno ritenuti ammissibili se:
 - a. presentati, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla regolamentazione regionale vigente in materia, da uno dei soggetti promotori indicati all'articolo 4, che prevedono lo svolgimento dell'attività formativa di tirocinio presso un soggetto ospitante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. n. 26/2023, avente sede sul territorio regionale;
 - b. prevedono un percorso di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale coerente con il percorso formativo svolto nel Paese d'origine;
 - c. esplicitano il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Puglia;
 - d. prevedono delle indicazioni in merito ai mezzi di sussistenza relativi al vitto, all'alloggio e all'indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante;
 - e. prevedono dei moduli formativi obbligatori finalizzati alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta dal tirocinante straniero, ed alla acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.
2. L'attestazione di frequenza all'estero, debitamente documentata e legalmente tradotta, di un corso di lingua italiana, può rappresentare un indice della sussistenza del requisito relativo al "completamento di un percorso di formazione professionale", da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che si vuole acquisire in Italia.
3. Inoltre, in coerenza con gli indirizzi regionali contenuti nella L.R. n. 26/2023 e con le richiamate Linee guida nazionali di cui all'Accordo sottoscritto in data 5 agosto 2014, non saranno ritenuti ammissibili i progetti di tirocinio:
 - a. per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante;
 - b. per attività riconducibili alla sfera privata (es. lavoro domestico o di cura svolto in ambito familiare);
 - c. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità, ferie o infortuni), ovvero per la sostituzione di personale assunto a termine nei periodi di più intensa attività aziendale;
 - d. per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell'organizzazione aziendale del soggetto ospitante;
 - e. attinenti alle figure professionali per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi abilitanti.

Articolo 10

Procedura per il rilascio del visto regionale sul progetto formativo e adempimenti successivi

1. I soggetti promotori di cui all'art. 4 presentano ad ARPAL Puglia - secondo le modalità operative e su apposita modulistica resa disponibile - richiesta di rilascio del visto regionale di validazione del tirocinio formativo a favore di cittadini stranieri residenti all'estero, corredata dalla convenzione stipulata con il

soggetto ospitante, dal progetto formativo individuale, nonché degli ulteriori allegati esplicitamente previsti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, ARPAL Puglia, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, valuta i progetti secondo i criteri elencati al precedente articolo 9 e provvede al rilascio del visto regionale sul progetto formativo, ovvero al suo diniego.

3. In caso di mancato rilascio del visto regionale, ARPAL Puglia provvede a darne formale comunicazione al soggetto promotore.

4. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, ARPAL Puglia provvede a richiedere al soggetto promotore le necessarie integrazioni, fissando un termine non superiore a trenta giorni per la relativa trasmissione, pena l'archiviazione della richiesta. La richiesta di integrazioni sospende il termine di sessanta giorni di cui al comma 2.

5. Il visto regionale di validazione del progetto formativo viene rilasciato a seguito di adozione di specifico provvedimento emanato da ARPAL Puglia. Il termine di validità del visto regionale, ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare competente, è di sei mesi dalla data di rilascio del predetto provvedimento al soggetto promotore richiedente. A tal fine farà fede la data di notifica del provvedimento di validazione da parte di ARPAL Puglia al soggetto promotore.

6. A seguito del rilascio del visto regionale, ARPAL Puglia provvede alla consegna al soggetto promotore di copia del provvedimento di validazione del progetto di tirocinio e alla restituzione degli originali della convenzione e del progetto formativo individuale.

7. ARPAL Puglia provvede altresì all'inserimento, nell'apposita piattaforma informatica ministeriale, della documentazione necessaria (copia dell'atto amministrativo di validazione/visto regionale al progetto formativo, della convenzione, del progetto formativo individuale e del passaporto della persona interessata) e di tutte le informazioni relative alla procedura di rilascio del visto regionale secondo le modalità previste nell'allegato alle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" di cui all'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 5 agosto 2014.

8. Il soggetto promotore ha il compito di informare il tirocinante all'estero dell'avvenuto rilascio del visto regionale sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso da parte della rappresentanza diplomatico-consolare italiana presso il proprio paese di residenza.

9. Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto di ingresso dal parte della persona interessata, la competente rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto di ingresso per tirocinio, nei limiti del contingente determinato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri.

10. Al ricevimento del visto d'ingresso, o del diniego, da parte degli uffici diplomatico-consolari, il tirocinante lo comunica al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

11. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante accoglieranno il tirocinante all'arrivo in Italia, ed entro otto giorni lo assisteranno nella richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio-tirocinio indirizzata alla Questura territorialmente competente rispetto alla sede operativa del soggetto ospitante di svolgimento del tirocinio.

12. Il tirocinio deve essere attivato entro quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

13. Eventuali variazioni relative al soggetto ospitante intervenute tra il rilascio del visto regionale al progetto formativo e l'ingresso in Italia del tirocinante, o successivamente nel corso del tirocinio, saranno valutate da ARPAL Puglia in raccordo con i competenti uffici ministeriali.

14. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere la comunicazione obbligatoria telematica di avvio del tirocinio, oltre che di eventuale proroga, cessazione anticipata o trasformazione, secondo le modalità ed i termini previsti dalla disciplina vigente in materia.

15. Il soggetto promotore trasmette ad ARPAL Puglia, entro cinque giorni dall'effettivo avvio dell'esperienza formativa di tirocinio, specifica comunicazione di avvio comprensiva di tutte le informazioni necessarie.

16. L'eventuale revoca del visto regionale apposto al progetto formativo, qualora anteriore al rilascio del visto di ingresso, viene tempestivamente segnalata dal competente ufficio ARPAL Puglia, mediante il caricamento del relativo provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica ministeriale, al

fine di impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio e garantire un monitoraggio completo sugli esiti della procedura.

17. Qualora invece l'eventuale provvedimento di revoca del visto regionale apposto al progetto formativo sia successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, il competente ufficio ARPAL Puglia, oltre a provvedere al caricamento del provvedimento di revoca nell'apposita piattaforma informatica ministeriale, provvede altresì a dare tempestiva e formale informazione alla competente rappresentanza diplomatico-consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di propria competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità, ed alla relativa segnalazione nell'apposita piattaforma informatica ministeriale.

18. Nel caso di annullamento del progetto o di rinuncia da parte del tirocinante, ovvero qualora l'inizio effettivo del tirocinio subisca una variazione rispetto alla data prevista nel progetto formativo individuale inviato, il soggetto promotore deve darne immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati (ARPAL Puglia, Questura, Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, rappresentanze sindacali).

19. Qualora, per qualsiasi motivo, il tirocinio venga interrotto dal tirocinante o dal soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre ad inviare apposita comunicazione obbligatoria telematica, deve darne immediata comunicazione alla Questura che ha rilasciato o deve rilasciare il permesso di soggiorno, all'ARPAL Puglia e alla ITL competente, indicando le motivazioni dell'interruzione. In tal caso il tirocinante deve lasciare il territorio nazionale entro i successivi quindici giorni dalla data della comunicazione.

20. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base della valutazione del tutor del soggetto ospitante, rilascia al tirocinante un'attestazione finale sull'attività svolta durante il tirocinio e sulle competenze acquisite, curando altresì la relativa consegna al tirocinante.

21. Ai fini del monitoraggio, entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, si impegna a presentare ad ARPAL Puglia una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

Articolo 11

Vigilanza, controlli e monitoraggio

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo in materia di tirocini previste dalla vigente normativa statale, la Regione Puglia, per il tramite di ARPAL Puglia, si impegna a promuovere il corretto utilizzo dei tirocini per persone straniere residenti all'estero prevenendo forme di abuso dell'istituto.

2. Allo stesso modo la Regione Puglia, avvalendosi di ARPAL Puglia, si impegna a:

- a. promuovere controlli, anche attraverso apposite convenzioni con gli Enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro e di immigrazione, da effettuare presso i soggetti promotori e i soggetti ospitanti per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio;
- b. attivare uno specifico monitoraggio periodico dei tirocini per persone straniere residenti all'estero, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie telematiche ed ai fini della programmazione triennale dei contingenti di ingresso.

3. Ai fini del monitoraggio complessivo, la Regione Puglia, per il tramite del competente ufficio di ARPAL Puglia, si impegna altresì ad implementare con le informazioni in proprio possesso la piattaforma informatica ministeriale messa a disposizione per il supporto alla semplificazione delle procedure di rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio e del monitoraggio degli ingressi. Per la medesima finalità, il Ministero degli Affari Esteri (anche tramite le proprie rappresentanze diplomatico-consolari) mette a disposizione nell'apposita piattaforma informatica tutte le informazioni inerenti il rilascio del visto di ingresso per tirocinio, distinte per Regione, ed il Ministero dell'Interno inserisce i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati a livello territoriale.

Articolo 12

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla vigente regolamentazione nazionale in materia, nonché alle vigenti disposizioni regionali in materia di tirocini

extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023, alle indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014 e alle note operative relative alla gestione della piattaforma informatica ministeriale.